

TRIBUNALE DI PALERMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse di ALFA & C. S.p.a., con sede in viale Moro, 25,

Verona, R.E.A. _____, C.F. e P. IVA _____, in persona

dell'avv. Niccolò Bianchi, **giusti poteri** conferitigli dal Presidente

e Amministratore Delegato, dott. Mario Rossi, in forza di

procura del _____ (**doc. 1**), rappresentata e difesa dall'avv.

_____ (C.F. _____; PEC _____) ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avv. _____ in Palermo (C.F.

_____; PEC _____), Via C. Alberto, 98, Vittoria

(Palermo), **giusto mandato** a margine del presente atto (si

indicano per avvisi e comunicazioni di cancelleria i numeri di

fax _____ e gli indirizzi PEC sopra riportati);

nella causa promossa da Beta (C.F. e P. IVA _____), con

sede legale in Vittoria (RG), Strada per S. Croce Camerina, n.

15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di

_____, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell'avv. _____, in _____, via _____.

.

Con atto di citazione del 13 febbraio 2014, la Beta & C. s.n.c.

(d'ora in avanti anche Beta) **conveniva** in giudizio innanzi al

Tribunale di Palermo la Alfa & C. S.p.a., formulando le seguenti

conclusioni:

lo sottoscritto, avv. Niccolò Bianchi, nella mia qualità di procuratore speciale della ALFA & C. S.p.A., con sede in Verona, viale Moro, 25, C.F. e P.IVA _____, in virtù della procura del 24 aprile 2009 per atto del Notaio _____, delego a rappresentare e difendere la Società nel presente giudizio, l'avv. _____, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà inerente al mandato, ivi compresa la facoltà di rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, e di presentare domanda riconvenzionale, ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. _____ in Vittoria (Palermo), via C. Alberto, 98. Dichiaro di aver ricevuto informativa circa l'utilizzazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D. LGS. n. 196/2003, e consento al loro utilizzo nella misura necessaria al mandato.

Per Alfa & C. S.p.A.
Il procuratore speciale
avv. Ulisse Bianchi

La firma è autentica

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare censurabile ed inadempiente il comportamento adottato nella fattispecie dalla Alfa & C. S.p.a. e, conseguentemente, dichiarare risolto il sopraindicato contratto di concessione di vendita stipulata tra le società contendenti, per esclusiva responsabilità e colpa della convenuta.

*2) Dichiarare che la Alfa & C. S.p.a. è tenuta al risarcimento, in favore dell’attrice, dei danni per danno emergente, lucro cessante e di quelli derivanti dalla descritta perdita dell’azienda, condannando la suddetta, **per l’effetto**, al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva di Euro 255.000,00. Ovvero, in subordine, di altra somma che il Decidente Ill.mo **riterrà liquidare** in via di equità.*

3) In ogni caso dire e dichiarare che tutte le somme derivanti da eventuali crediti vantati dalla Alfa & C. S.p.a. nei confronti della società attrice per forniture di merci, beni, prodotti e servizi, ecc. sino alla data odierna, dovranno essere compensate, anche parzialmente, con le maggiori somme vantate dalla società attrice in forza della odierna domanda.

4) Condannare, infine la medesima convenuta alle spese e compensi di lite”.

Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto.

E valga il vero.

In fatto

La pretesa avversaria si basa sulle seguenti premesse di fatto, **che Alfa contesta, per quanto possibile (attesa la genericità delle stesse)**, in ossequio al disposto dell'art. 115 c.p.c.

Esponde la società attrice di avere in corso, da oltre dieci anni, con la Alfa & C. S.p.a. un rapporto di concessione e vendita di *“prodotti a marchio Alfa, Ciliegia, Mora, e Arancio”*. L'attività dell'attrice sarebbe *“riferibile e organizzata, quasi totalmente, all'anzidetta attività di concessione e vendita”*.

In proposito si rileva innanzitutto che il sopraddetto rapporto di concessione di vendita dei veicoli a due ruote *“a marchio Alfa, Ciliegia, Mora, e Arancio”* non è più in corso, perché anche l'ultimo contratto, come i precedenti (i contratti di concessione, infatti, hanno una durata *standard* di due anni, con esclusione di qualsiasi rinnovo tacito) è arrivato alla sua naturale scadenza, prevista per il 31 dicembre 2013 (così l'art. 11).

Di talchè, diversamente da quanto sorprendentemente afferma controparte (**ma siamo avvezzi al costume di chi sa di aver torto, sempre pronto a tirar l'acqua al suo mulino!**), quel rapporto non è stato interrotto, ma, semplicemente, è giunto al termine, secondo quanto previsto dal contratto. Né, ovviamente, e nonostante quanto chiede l'attrice (la citazione è successiva al 31 dicembre 2013, ma della già avvenuta

scadenza contrattuale non si fa menzione), quel contratto, oggi, può essere risolto “*per esclusiva responsabilità e colpa della convenuta*”, visto che, al di là dell’insussistenza dei presupposti per la risoluzione (quale sarebbe l’inadempimento contestato?), in ogni caso quel contratto non è più in essere.

Quanto al fatto che l’attrice avrebbe costruito la propria attività pressoché totalmente sull’attività di concessione e vendita per conto di Alfa, **non v’è chi non veda** che, per la stessa durata dei contratti, e per il fatto che non sono mai state richieste esclusive (che i contratti, del resto, non prevedono), gli investimenti del concessionario sono frutto di scelte dello stesso. L’allestimento della rete distributiva, secondo criteri che si limitano ad indicazioni necessarie ad assicurare la qualità del servizio al cliente finale e a preservare l’immagine della concedente, è tale da poter essere utilizzato in rapporti diversi.

Facciamo presente all’Ill.mo Tribunale che il contratto di concessione di vendita 2012-2013 prevede, all’art. 18, “*per tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere circa l’interpretazione, l’adempimento e/o l’esecuzione*” dello stesso, la competenza **esclusiva** del foro di Verona. Analoga previsione di competenza esclusiva è contenuta nei vari contratti nel tempo stipulati con Alfa.

Il rapporto contrattuale tra l’attrice e la convenuta, prosegue controparte, sarebbe stato proficuo e soddisfacente per

entrambe le parti fino a quando la Alfa non avrebbe “*imposto*” alla società attrice l’apertura di un nuovo punto vendita a Palermo, “*con un investimento iniziale di euro 80.000,00 circa*”.

La circostanza non risponde al vero **e ci sorprendiamo che la difesa attorea lo affermi impunemente !!!!**

Se il punto vendita cui si riferisce l’attrice – che, per la genericità delle proprie allegazioni, costringe Alfa a una ricostruzione dei fatti che è viceversa onere di controparte compiere - è quello che Beta ha aperto nel 2006 in centro a Palermo, e che successivamente ha chiuso, si tratta di un punto vendita che controparte ha aperto di propria iniziativa, e non certo su imposizione di Alfa, che non aveva chiesto niente del genere al concessionario.

Inoltre, circa due anni dopo, la Alfa – prosegue l’attrice nel proprio atto di citazione - avrebbe concluso un ulteriore contratto per l’apertura, di nuovo a Palermo, di un nuovo concessionario, concorrente di Beta, nei confronti del quale verrebbe praticata “*una scontistica di base (25%) ben superiore a quella concessa*” a controparte.

Di nuovo, si tratta di una circostanza **smaccatamente falsa, che controparte introduce nel giudizio unicamente per fuorviare il Giudicante, che siamo certi non cadrà nell’errore in cui il nostro contraddittore vuole portarlo.**

In disparte il fatto che, col concessionario cui l’odierna attrice

si riferisce (“Primosole”), Alfa ha stipulato un contratto di concessione per la vendita di macchine agricole a 3 e 4 ruote, e non dei prodotti di cui parla l’attrice nel proprio atto di citazione “*a marchio Alfa, Ciliegia, Mora, e Arancio*”, che sono motocoltivatrici a due ruote, in ogni caso, l’anzidetto contratto stipulato con Beta prevedeva espressamente che non vi fossero esclusive e che “*Alfa [si riservasse] il diritto di nominare altri Concessionari e/o distributori dei Prodotti e ad effettuare vendite dirette dei Prodotti*” (così l’art. 2.1 del contratto).

E non è neppure vero che sarebbe stata “*praticata una scontistica (25%) superiore a quella concessa alla Beta*”: non vi è una scontistica riconosciuta a questo o a quel concessionario, e rispetto alla quale si possano fare paragoni, ma vi sono piuttosto delle politiche commerciali predefinite e concordate con ciascun concessionario, che prevedono riduzioni in base alla tipologia di prodotti, del periodo di riferimento e dei volumi di acquisto e di vendita.

Sarebbe stata l’apertura del nuovo concessionario a comportare, sostiene l’attrice, un notevole calo delle vendite e di conseguenza l’impossibilità, per la stessa, di pagare regolarmente i propri debiti nei confronti della Alfa, e di sopravvivere sul mercato.

Di nuovo, le cose non stanno così. La crisi del mercato è nota a tutti, e dipende da fattori che non risparmiano nessun

distributore.

Del resto, è la stessa Beta ad addurre, a supporto della propria richiesta di avere *“in via del tutto eccezionale la possibilità di poter dilazionare”* le fatture delle somme dovute, con un piano di rientro biennale (**doc. 3**), *“una carenza momentanea di liquidità dovuta alla situazione del mercato che, come sapete, è particolarmente negativo”*, **senza menzionare il ruolo che, nella crisi, avrebbero avuto** quei fattori esterni (quali **l’apertura del concessionario “concorrente”**) che sulla fine del 2013 l’attrice ha iniziato a lamentare una volta resasi conto di non riuscire ad onorare gli impegni che essa stessa aveva preso.

Il credito di Alfa verso Beta, per acquisto di prodotti e pezzi di ricambio per il periodo 2011-2013, è pari a 350.766,31 (cfr. estratto autentico del Registro IVA ed elenco delle fatture: **doc. 4**), cui dovranno essere aggiunti gli interessi dovuti sulla somma in questione **fino al soddisfo**.

Parte attrice allega altresì che la convenuta avrebbe dapprima dato incarico ad una società di recupero crediti di recuperare gli importi dovuti, imponendo *“il rientro del debito nell’arco di 24 mesi, mediante onerosi pagamenti mensili”* (ma si veda la lettera che si è prodotta come doc. 3, nella quale è Beta a proporre una rateizzazione biennale); **di poi**, avrebbe impedito l’acquisto dei veicoli e dei pezzi di ricambio direttamente dalla

casa madre, obbligando di fatto l'attrice a rifornirsi presso altri concessionari a prezzi più alti (ma è evidente che se la concessionaria è morosa, non le si può consentire di aumentare ulteriormente il proprio debito); e infine avrebbe negato il riconoscimento dei premi per il 2012 e il 2013 (per importi che, a detta dell'attrice, sarebbero stati pari a euro 75.000,00 per il 2012 e a euro 60.000,00 per il 2013), quando in realtà, non essendovi stati acquisti diretti da Alfa, come afferma la stessa attrice, non vi erano i presupposti né la possibilità, per Beta, di maturare *bonus* di alcun genere (né di calcolarne l'importo nella misura pretesa *ex adverso*, ma, di nuovo, senza alcuna circostanza a supporto).

*

In diritto

Le circostanza sopra esposte costituirebbero, ad avviso dell'attrice, che pure si riconosce debitrice della convenuta (così a pag. 3 della citazione), un comportamento "*illecito e vessatorio*", tale da legittimare, oltre alla risoluzione del contratto (che, si ripete, era già giunto alla sua naturale scadenza prima della notifica della citazione; ma, oltre a ciò, non si vede in cosa consisterebbero i presupposti per la risoluzione), "*il diritto al risarcimento dei danni, di natura extracontrattuale, che le sono derivati e che sicuramente le deriveranno per il comportamento messo in atto nella fattispecie*

dalla medesima società convenuta”. La quale, “così agendo, [avrebbe] dato la chiara impressione di aver operato nell’ambito di un preciso e strategico disegno di malafede commerciale, allo scopo di mettere ingiustamente in mora la Beta e per non rispettare i propri obblighi e impegni contrattuali (pagamento dei premi contrattuali) ed extracontrattuali”.

Non è chiaro quali sarebbero gli impegni extracontrattuali che Alfa non avrebbe rispettato, né come si concilino all’interno del medesimo rapporto obblighi contrattuali e obblighi extracontrattuali.

Secondo la Beta, i danni richiesti ammonterebbero a:

- euro 80.000,00 circa, per il ristoro degli impegni di spesa assunti per l’apertura del nuovo punto vendita di Palermo;
- euro 135.000,00, per la mancata percezione dei premi relativi agli anni 2012 e 2013;
- euro 50.000,00, per il mancato guadagno riveniente “sicuramente” dalla “normale ipotesi di prosieguo di rapporto e di forniture” con Alfa;
- euro 70.000,00, per “la perdita dell’azienda della società attrice”, che, “siccome costituita, programmata ed organizzata come concessionaria Alfa, non avrà la possibilità di ricostituire in tempi ragionevoli analoghi rapporti commerciali con altre concedenti e per uguali volumi d’affari”.

Non si allegano elementi che consentano di calcolare il preteso

mancato guadagno, né circa la presunta “perdita dell’azienda”,
il che aggrava la carenza di allegazioni già eccepita in narrativa
(anche relativamente alla questione degli impegni di spesa e dei
premi per gli anni 2012 e 2013).

Tutte le suddette circostanze dovranno essere considerate da
codesto Ecc.mo Giudicante per un sicuro rigetto della domanda
attore.

*

Si è a più riprese eccepito come la domanda avversaria, a
nostro avviso, sia talmente generica da non soddisfare neppure
quei minimi oneri di allegazione per i quali la giurisprudenza
chiede che venga rispettato il termine preclusivo dell’atto
introduttivo. In ogni caso, quella domanda è anche infondata,
non essendo supportata da argomenti di un qualche pregio che
giustificano la pretesa risarcitoria avanzata *ex adverso*.

Ancor prima, però, si eccepisce che, poiché, come ricordato al
punto 2 della narrativa, il contratto invocato da controparte
prevede, con clausola specificamente approvata per iscritto,
“per tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere
circa l’interpretazione, l’adempimento e/o l’esecuzione” dello
stesso, la competenza **esclusiva** del foro di Verona (cfr. art. 18
del contratto: v. ancora doc. 2), non sussiste la competenza del
Giudice adito, per essere competente il foro convenzionale
esclusivo e non potendo pertanto operare, a radicare la

competenza del Tribunale di Palermo, i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni *ex art. 20 c.p.c.*, in quanto esclusi dalla deroga convenzionale (mentre il foro generale *ex art. 19 c.p.c.*, peraltro anch'esso escluso per le medesime ragioni, porterebbe comunque dinanzi al Tribunale di Verona).

Sul punto si solleva, pertanto, l'eccezione *ex artt. 38 e 29 c.p.c.*

.

Ferma l'eccezione di incompetenza *de quo*, corre obbligo rilevare che, poiché Beta ha chiesto che il proprio debito nei confronti di Alfa venga dedotto in compensazione da quanto dovesse risultare dovuto dall'esponente in esito alla presente lite, **non possiamo esimerci** - ad evitare ogni possibile preclusione derivante dall'accertamento del controcredito di Alfa quale fatto estintivo del preteso credito altrui, e senza che ciò comporti rinuncia alcuna all'eccezione di incompetenza territoriale - **dal chiedere** già con la presente comparsa che il Giudice che verrà indicato come competente a decidere il giudizio (e che, anche per la domanda riconvenzionale, è il medesimo Tribunale di Verona, in quanto foro convenzionale esclusivo: cfr. art. 18 del contratto del 2012 e art. 16.2 del contratto del 2010, prodotti come doc. 2) accerti il credito complessivo che la convenuta ha nei confronti di Beta, con condanna dell'attrice al pagamento di quanto dovuto (o di

quanto residui, nella **dannata** ipotesi di accoglimento della domanda avversaria).

Pertanto, non solo la domanda dell'attrice dovrà essere respinta, ma sarà l'attrice stessa, in ogni caso, a dover essere condannata in via riconvenzionale.

Il credito in questione nasce, come ricordato in narrativa, dalla fornitura alla Beta, nel periodo da maggio 2011 ad agosto 2013, di prodotti a marchio Alfa (modelli Delta e Omega), Ciliegia (Ciliegia LX), Mora (Power), nonché dalla fornitura dei ricambi e accessori per i modelli specificati nei contratti di concessione (v. ancora doc. 2). L'importo dovuto è pari a 350.766,31, cui dovranno essere aggiunti gli interessi sulla somma in linea capitale.

*

Alla luce delle circostanze che si sono allegate, Alfa **rassegna** le seguenti conclusioni.

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza, per essere competente, quale foro convenzionale esclusivo, il Tribunale di Verona, e non operando, dunque, i fori alternativamente concorrenti previsti dall'art. 20 c.p.c. in materia di obbligazioni, in quanto esclusi dalla deroga convenzionale (mentre il foro generale ex art. 19 c.p.c., peraltro anch'esso escluso per le medesime ragioni, porterebbe comunque dinanzi al

Tribunale di Verona);

nella **dannata e non creduta** ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza, voglia

- rigettare la domanda avversaria, già in limine litis, per difetto di allegazione non superabile, essendo già maturate le relative preclusioni;

- in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;

- pronunciare sulla domanda riconvenzionale proposta, con la quale si chiede che il Giudice competente accerti l'esistenza di un credito di Alfa, nei confronti di Beta, per le causali di cui in narrativa, per un importo pari a 350.766,31, oltre interessi, e conseguentemente condannare l'attrice al pagamento dell'importo dovuto, o di quanto residui nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria.

Con vittoria, in ogni caso, di spese e onorari.

Salvis iuribus.

Si producono i seguenti documenti:

Ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 115/2002, e successive modifiche, si dichiara che la domanda riconvenzionale rientra nello scaglione di valore superiore a euro 260.000,00 e fino a euro 520.000,00 e il contributo unificato ammonta a euro 1.214,00.

Con perfetta osservanza

Firenze-Palermo, 9 luglio 2014

(avv. Maria Rossi)